



Decreto Dirigenziale n. 99 del 05/12/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 3 - UOD Patrimonio regionale

Oggetto dell'Atto:

APPENDICE AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 07/04/2016 TRA LA REGIONE CAMPANIA ED IL SIG. DE VIVO ANIELLO - FONDO AGRICOLO IN CELLOLE LOCALITA' BORGO CENTORE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 119 DI SESSA AURUNCA PART.LLA 6 DI MQ. 50.382.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. la Regione Campania è proprietaria di numerosi beni tra cui quelli pervenuti dal disciolto Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.);
- b. tra i suddetti beni è compreso un fondo agricolo in Cellole – Caserta, località borgo Centore, identificato catastalmente al foglio 119 di Sessa Aurunca part.lla 6, di mq. 50.382;
- c. la Regione Campania concesse in fitto il fondo agricolo sopra descritto al sig. De Vivo Aniello con contratto stipulato in data 07/04/2016 e registrato a Sessa Aurunca il 19/04/2016 al n. 1056 mod. 3/T con scadenza al 10/11/2022;
- d. il sig. De Vivo Aniello, con nota del 12/09/2016, acquisita dalla Direzione Generale Risorse Strumentali il 14/09/2016 prot. 0601520, ha rappresentato l'esigenza di voler condurre il fondo a frutteto (pescheto) anziché a seminativo come stabilito nel contratto di cui sopra;
- e. la Regione Campania, nell'accogliere positivamente la richiesta di cui al punto precedente, si rende necessario modificare e sostituire quanto riportato nell'articolo 2 del citato contratto indicando l'effettiva nuova qualità culturale (pescheto);
- f. la Regione Campania, inoltre, modifica e sostituisce quanto riportato all'art. 5 del contratto sopracitato, nella parte in cui è indicata "la durata del contratto (anni 6)", verrà sostituita con "la durata del contratto (anni 12)" per la coltivazione del fondo a pescheto;
- g. la Regione Campania, in merito al cambio colturale da qualità seminativo a qualità "pescheto", ha rideterminato il canone di fitto, calcolando la maggiorazione del 25% rispetto a quanto stabilito nel contratto del 07/04/2016, per l'avvenuto cambio colturale rideterminandolo in **Euro 3.148,87 (tremilacentoquarantotto/87)**;
- h. la Regione Campania, con nota del 24/10/2016 prot. 0692472, ha chiesto al sig. De Vivo Aniello l'accettazione di alcune principali clausole contrattuali, da inserire nell'appendice al contratto del 07/04/2016;

CONSIDERATO CHE:

- a. il sig. De Vivo Aniello, in virtù del contratto di cui sopra, ha effettuato diversi lavori di sistemazione sul fondo in oggetto, utilizzando buone tecniche agrarie per la trasformazione del fondo da seminativo a frutteto;
- b. non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del sig. De Vivo Aniello relativamente al cambio colturale;
- c. è interesse dell'Ente Regione procedere alla regolarizzazione dei contratti agrari secondo la normativa vigente in materia agraria (legge 203/82);
- d. il sig. De Vivo Aniello, con nota del 15/11/2016, acquisita dalla direzione Generale Risorse Strumentali il 17/11/2016 prot. 0750423, ha accettato quanto richiesto dalla Regione Campania.

RITENUTO, pertanto:

- a. di poter procedere alla sottoscrizione dell'appendice al contratto sottoscritto in data 07/04/2016 con il sig. De Vivo Aniello, in deroga alla legge 203/82, così come previsto all'art. 45;
- b. di dover precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 ai fini dell'obbligatorietà della pubblicazione;

VISTI:

- a. la Legge n. 203/1982;
- b. la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011;
- c. il Regolamento n. 12/2011;
- d. la D.G.R. n. 296 del 21/06/2016;
- e. il D.P.G.R. n. 145 del 30/06/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla P.O. competente,

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. di modificare gli artt. 2, 5 e 7 del contratto di locazione sottoscritto in data 07/04/2016 con il Sig. De Vivo Aniello nato a Villaricca il 14/09/1995 e residente a Sessa Aurunca (CE) località Maiano Maiano, così dettagliatamente riportate:
 - all'art. 2 del contratto, nella parte in cui recita "con qualità seminativo" verrà sostituita "con qualità frutteto (pescheto)";
 - all'art. 5 del contratto nella parte in cui recita "la durata è stabilita in anni sei" verrà sostituita con "la durata è stabilita in anni 12";
 - all'art. 7 del contratto nella parte in cui "è stabilito il canone di locazione in Euro 2.519,10" verrà sostituita con "il canone di locazione è stabilito in **Euro 3.148,87**" in virtù della maggiorazione del 25%, scaturita dal cambio culturale, da seminativo a frutteto.
2. di approvare lo schema di appendice al contratto di locazione che forma parte integrante del presente decreto,
3. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - 3.1 - all'UDCP Segreteria di Giunta per la registrazione e l'archiviazione;
 - 3.2 - all'Assessore per le Risorse Strumentali per opportuna conoscenza.

Avv. Rossana Giordano